

CASO 8/2009

III CAMPIONATO ZONALE VELA d'ALTURA ORC - BRINDISI

ITA 15792 c/ ITA 15112

Regola 63.6 del Regolamento di Regata ISAF – Il Comitato per le proteste ha il dovere di ricevere la deposizione di tutti i testimoni indicati dalle parti.

Regola 66 del Regolamento di Regata ISAF – Non può farsi ricorso alla riapertura di udienza per conseguire l'acquisizione di prove che, usando l'ordinaria diligenza, la parte avrebbe potuto e dovuto portare nel corso della prima udienza.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono e Eugenio Torre (componenti), con Sergio Pepe (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 15792, denominata "XL", inviato a mezzo raccomandata del 9/6/2009 (protocollo n. 7487 dell'11/6/2009) contro le decisioni in data 30 e 31/5/2009 del Comitato per le proteste del III Campionato Zonale Vela d'Altura ORC, Giornate Veliche Bocche di Puglia, organizzato dal Circolo della Vela Brindisi, a seguito delle quali l'appellante è stata squalificata dalla 1^a prova.

In particolare dalla documentazione risulta che:

- ITA 15792 ha protestato ITA 15112, denominata "Fly Away 2", per un incidente con danni e lesioni avvenuto in prossimità della linea di partenza poco prima del segnale di partenza;
- il Comitato per le proteste ha accertato che ITA 15112 non si è tenuta discosta da ITA 15722, barca sottovento, e che quest'ultima non ha fatto nulla di quanto ragionevolmente possibile per evitare la collisione, per cui sono state squalificate ITA 15112 per infrazione alla regola 11 RRS e ITA 15792 per infrazione alla regola 14, con declaratoria di invalidità della autopenalizzazione compiuta da ITA 15112;
- con determinazione del 31/5/2009, il Comitato per le proteste ha disatteso la richiesta di riapertura di udienza presentata dal protestante;
- l'appellante lamenta la violazione della regola 63.6 RRS, in quanto il Comitato per le proteste non avrebbe ascoltato un testimone indicato nella protesta, nonché della regola 66 RRS, essendo stata negata la riapertura di udienza chiesta per l'audizione del medesimo testimone.

Sono pervenute le osservazioni del Presidente del Comitato per le proteste e dell'appellato e le controdeduzioni dell'appellante.

Al riguardo giova premettere che, in base alla regola 63.6 RRS, il Comitato per le proteste ha il dovere di ricevere la deposizione non solo delle parti, ma anche di tutti i testimoni portati dalle parti medesime. E' da escludere quindi che il Comitato per le proteste abbia la facoltà di ridurre, per così dire, le liste sovrabbondanti, poiché si presume, fino a prova del contrario, che il comportamento di un concorrente sia improntato sempre ai principi di sportività e correttezza e quindi sia immune da intenzioni emulative, che abbiano il solo scopo di recare molestia o turbamento allo svolgimento di una manifestazione.

Tuttavia, nella specie, il Comitato per le proteste, nell'accertamento dei fatti, avvenuti sotto gli occhi degli ufficiali di regata presenti sul battello del Comitato di regata in posizione di boa di partenza e chiamati a deporre dallo stesso appellante, ha concluso affermando che "non viene richiesta l'udienza dei testimoni" (cioè di testi ulteriori rispetto agli ufficiali di regata suddetti). Da ciò si desume che il protestante (attuale appellante) ha evidentemente abbandonato il diritto di sentire un testimone dalla barca denominata "Alvarosky". citata nel modulo di protesta. Soltanto dopo aver appreso della propria squalifica per violazione della regola 14 RRS, il protestante ha insistito, attraverso la richiesta di riapertura di udienza, per l'ammissione della testimonianza in questione, al fine di poter dimostrare di aver manovrato con tempismo per tentare di evitare la collisione. Sennonché alla riapertura di udienza non può farsi ricorso per conseguire l'acquisizione di prove che, usando l'ordinaria diligenza, la parte avrebbe potuto e dovuto portare nel corso della prima udienza.

Con riferimento al merito della decisione, è appena il caso di osservare che:

- è pacifico che le barche si stavano avvicinando alla linea di partenza per partire, per cui, in base al preambolo alla sezione C della parte 2 del RRS, non si applicava la regola 18 RRS, concernente lo spazio alla boa;
- coerente con i fatti accertati, incensurabili in sede di appello, è la squalifica di ITA 15112 per infrazione alla regola 11 RRS, non essendosi tenuta discosta dalla ITA 15792, barca sulle stesse mure sottovento; è da aggiungere che ITA 15112 ha altresì violato la regola 14 RRS, essendosi verificata una collisione;
- coerente con i fatti accertati è anche la squalifica di ITA 15792 per infrazione alla regola 14 RRS, in quanto, essendo barca con diritto di rotta, non ha manovrato a tem-

po debito, pur avendone una ragionevole possibilità, per evitare un contatto dal quale sono derivati danni e lesioni;

- coerente, infine, con i fatti accertati è la riconosciuta invalidità, in base alla regola 44.1(b) RRS, dei giri di penalizzazione compiuti da ITA 15112, in caso di incidente con lesioni o danni gravi.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Genova l'11 settembre 2009.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale